



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

PRO.RI.TI.S.

Fondo Europeo per i rifugiati



Pro.Ri.Ti.S. Programma pilota sulle procedure di Riconoscimento dei Titoli di Studio di titolari di protezione internazionale

Premessa

Quando si parla di riconoscimento dei titoli di studio ci si riferisce a procedure eterogenee e complesse che hanno ad oggetto, appunto, il riconoscimento a vari fini di un titolo o di una qualifica professionale conseguiti all'estero.

La materia è piuttosto complessa in quanto vi convergono varie discipline che regolano ambiti differenti quali la legislazione sull'immigrazione, la legislazione sull'istruzione scolastica e accademica e la disciplina relativa all'esercizio delle attività professionali. In materia di riconoscimento dei titoli, inoltre, si sperimenta una convergenza di legislazioni a vari livelli per cui le legislazioni nazionali si intersecano con quelle comunitarie.

Per comprendere l'approccio del nostro ordinamento rispetto alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e il doppio binario che spesso esiste fra titoli comunitari e non comunitari, è importante cogliere quale è il principio cardine che ruota intorno al concetto di riconoscimento: "*i titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia salvo nei casi di legge*" (art 170, comma 1, del Regio Decreto (RD 1592 del 31/08/33) di approvazione del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).

Il riconoscimento dei titoli appartiene, dunque, al novero delle "eccezioni" rispetto a quello che è il principio generale.

Il riconoscimento può riguardare i titoli di scuola secondaria di primo e secondo grado, i titoli accademici, le qualifiche professionali e i titoli per finalità non accademiche.

In questo quadro si inserisce il riconoscimento dei titoli di studio dei titolari di protezione internazionale ai quali si applicano le disposizioni previste per i cittadini italiani (art 26 Dlgs 251/07). Spesso il riconoscimento dei loro titoli si rivela alquanto arduo per due ordini di ragioni. Le prime legate alla difficoltà di reperire tutta la documentazione necessaria. Le seconde legate al fatto che si tratta di titoli conseguiti in Paesi terzi con i quali, molto spesso, non esistono né accordi

bilaterali che ne garantiscano il riconoscimento automatico, né sistemi che agevolino l'accesso alle informazioni sull'organizzazione dei percorsi formativi, sui titoli di studio e sulle qualifiche professionali.

Grandi sforzi devono, pertanto, essere compiuti per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli conseguiti dai titolari di protezione internazionale per i quali c'è spesso l'insormontabile difficoltà di relazionarsi con le autorità del proprio Paese di origine e di reperire tutta la documentazione necessaria per intraprendere la procedura di riconoscimento. Spesso, infatti, i titolari di protezione internazionale non dispongono neppure del titolo in originale.

La necessità e l'urgenza di garantire la valorizzazione dell'esperienza formativa di ciascun titolare di protezione internazionale, anche per quello che ciò rappresenta in termini di integrazione e di inserimento sociale, meritano, dunque, grande attenzione.

Indice

1 il riconoscimento dei titoli conseguiti dai titolari di protezione internazionale nel proprio paese di origine: disposizioni normative

2 equipollenza dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema di istruzione italiano

2.1 la procedura

2.2. modello di domanda

2.3 modello di dichiarazione di equipollenza

3 riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero dai TPI, per finalità accademiche

3.1. la Convenzione di Lisbona

3.2 riconoscimento dei titoli di studio in possesso di rifugiati, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati

3.3. la procedura

3.4 modello di domanda per il riconoscimento accademico di titolo rilasciato da università estera

4 la traduzione e la legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all'estero

4.1. la dichiarazione di valore in loco

4.2 modello di dichiarazione di valore in loco

4.3 l'autocertificazione dei titoli conseguiti in Italia

4.4. modello di autocertificazione

5 riconoscimento delle qualifiche professionali

5.1. definizione di qualifica professionale

5.2. la procedura

5.3. modello di richiesta per il riconoscimento di una qualifica professionale

5.3.1 atto notorio

5.4 le misure compensative

5.5. riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito sanitario

5.6. modello di decreto di riconoscimento di una qualifica professionale

5.7 riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

6 riconoscimento di un titolo di studio ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici

6.1. la procedura

7 riconoscimento di dottorato conseguito all'estero

8 Convenzioni multilaterali ratificate dall'Italia per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

8.1. la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'istruzione superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo

8.1.1 Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi

8.2 la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea;

8.2.1. Riconoscimento dei titoli di studio stranieri di scuola secondaria che danno accesso all'istruzione superiore (università);

8.2.2. Riconoscimento dei periodi di studio;

8.2.3. Riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore;

9 accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia

1. IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI DAI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL PROPRIO PAESE DI ORIGINE: DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'equo riconoscimento dei titoli di studio è un elemento chiave del diritto all'istruzione ed una responsabilità della società (Convenzione di Lisbona).

Il titolo di studio è un certificato che attesta le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso degli studi. Il suo conferimento rappresenta, dunque, un atto giuridico¹ che produce determinati effetti giuridici volti a comprovare il compimento del percorso formativo prescritto dalle norme in vigore.

Il riconoscimento dei titoli di studio rappresenta il procedimento attraverso il quale un paese riconosce effetti giuridici ad un titolo conseguito in un altro paese.

A causa della diversità del sistema di istruzione, dell'organizzazione e della durata dei percorsi formativi, tale riconoscimento rappresenta una complessa procedura regolata da accordi e Convenzioni.

¹ Dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni.

Nel nostro ordinamento il principio generale è che i titoli conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia salvo nei casi di legge, come disciplinato dall'art 170, comma 1, del Regio Decreto (RD 1592 del 31/08/33) di approvazione del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero è reso possibile, dunque, solo in virtù di accordi e di specifiche disposizioni di legge². Per quanto attiene all'equipollenza e al **riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai titolari di protezione internazionale**³ nel proprio paese di origine, la direttiva europea 2004/83/CE "*recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*" fissa il principio in base al quale **gli Stati membri debbano garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini** nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri. La direttiva europea stabilisce, inoltre, che gli Stati membri debbano garantire ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria il diritto d'accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare⁴.

Il Dlgs 251/07 con il quale è stata recepita la direttiva 2004/83/CE, nelle disposizioni relative all'accesso all'istruzione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, stabilisce in particolare che: "*I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti. Si applicano*

² Fino a che non è stata ratificata la Convenzione di Lisbona, l'art 170 del RD 1592/33 disciplinava la possibilità di ottenere l'equipollenza del titolo di studio di istruzione superiore conseguito all'estero, presso gli istituti superiori o le università - stabilendo - due diverse procedure a seconda che il titolo di studio conseguito all'estero fosse ricompreso o meno in un elenco approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione: nel primo caso l'equipollenza poteva essere richiesta direttamente all'istituto superiore o all'università, nel secondo caso l'equipollenza o il riconoscimento era dichiarato dal Ministro della Pubblica Istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche. L'art 170 del RD 1592/33, comma 2 e 3: "*Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, possono ottenere presso una delle Università o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.*

Ove trattasi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Università o dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi".

³ Per titolare di protezione internazionale si intende il titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi dell'art 2, lettera a), Dlgs 251/07 "*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*"

⁴ Art 27 Direttiva 2004/83/CE "*Recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*"

ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani”⁵.

Il Dlgs 251/07 prevede, dunque, un doppio binario, l’uno che riguarda l’accesso all’istruzione, in base al quale ai titolari di protezione internazionale si applica la disciplina prevista per gli stranieri regolarmente soggiornanti, l’altro che riguarda il riconoscimento dei titoli, in base al quale ai titolari di protezione internazionale si applicano le stesse disposizioni previste per il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero dai cittadini italiani.

Orbene, il riconoscimento dei titoli è disciplinato da normative diverse a seconda del titolo di studio e delle finalità.

L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane secondarie di primo e secondo grado è regolata dal Dlgs 297/94⁶.

Il riconoscimento dei titoli di studio accademici è disciplinato, invece, dall’art 48 del DPR 394/99 e dalla L. 148/2002. Una particolare disposizione relativa al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti dai titolari di protezione internazionale nel loro Paese di origine è contemplata nella c.d. Convenzione di Lisbona⁷.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite dai titolari di protezione internazionale nel loro paese di origine è disciplinato dall’art 49 del DPR 394/99 e dal Dlgs 206/07, titolo III.

Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità non accademiche, infine, è regolato dal DPR 189/2009.

Esistono poi degli accordi multilaterali ratificati dall’Italia che disciplinano il riconoscimento dei titoli conseguiti nei paesi con i quali è stato sottoscritto l’accordo.

2. EQUIPOLLENZA DEI TITOLI FINALI CONSEGUITI IN SCUOLE CORRISPONDENTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE ITALIANO

Per quanto attiene al riconoscimento dei titoli finali conseguiti dai titolari di protezione internazionale in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, si applica

⁵ Art 26, comma 2 e 3 del Dlgs 251/07.

⁶ Art 379, Dlgs 297/94, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” così come modificato dall’art 13 L. 29/06 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005”

⁷ Sez. 6 della Convenzione di Lisbona, ratificata con L. 148/02 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”

la disciplina prevista dal Dlgs 297/94, “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”.

La procedura è, dunque, la stessa prevista per i cittadini italiani e comunitari che abbiano conseguito un titolo all'estero.

L'art 379⁸ Dlgs 297/94, così come modificato dall'art 13 L. 29/2006 stabilisce che “*I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana⁹ secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri*”¹⁰.

La domanda per ottenere l'equipollenza deve essere presentata all'ufficio scolastico provinciale della provincia di residenza del richiedente il quale, accertate le condizioni, rilascia il documento comprovante l'equipollenza¹¹.

Medesima procedura si applica all'equipollenza dei titoli conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole secondarie di secondo grado italiane. L'equipollenza dei titoli, in entrambi i casi, può però, essere subordinata al superamento delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero¹².

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale al quale è avanzata la domanda¹³.

I termini del procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza sono stati fissati dal D.M. n. 190 del 6 Aprile 1995, in **180 giorni**¹⁴

⁸ Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica.

⁹ Il comma 2 del T.U. cit, stabilisce: “Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti in uno Stato diverso dall'Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate”.

¹⁰ Art 379, Comma 1, Dlgs 297/94.

¹¹ La domanda per l'equipollenza dei titoli conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore può essere inoltrata ad un qualsiasi ufficio scolastico provinciale a scelta dell'interessato.

¹² In merito alle eventuali prove integrative decide un' apposita commissione nominata dal MIUR, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

¹³ I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Art 394, Comma 6, T.U. citato.

¹⁴ Art 1, comma 2, Decreto Ministeriale 6 aprile 1995, n. 190 Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione della P.I., e alla individuazione

Con una nota del 20/04/2011, il Miur ha precisato che i titolari di protezione internazionale, in luogo dell'esibizione dei programmi in originale delle materie studiate all'estero, possano esibire anche i programmi "contenuti" nei Siti Ufficiali (U.E., Ministeri dell'Educazione o singole istituzioni scolastiche), tenuto conto delle insormontabili difficoltà nel reperimento di tale documentazione nel Paese di origine.

Qualora risulti difficoltoso produrre i programmi "contenuti" nei Siti Ufficiali, la certificazione dovrà essere rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane che potranno desumere i programmi in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri (C.M. n. 264/82); Qualora anche questa eventualità non fosse praticabile, gli uffici cui è stata rivolta la richiesta dell'interessato, sulla base anche dell'elenco delle materie studiate nel percorso scolastico di origine, sottoporranno gli interessati a prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale) secondo la tabella allegato C al D.M. 1/2/1975¹⁵.

2.1.La procedura

La domanda di equipollenza va presentata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza, per quanto riguarda i titoli di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media), in qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale per quanto riguarda i titoli di scuola secondaria di secondo grado (diploma di superiore).

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti¹⁶:

- 1) **titolo di studio** rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:

dei responsabili delle unità organizzative: *"I procedimenti di competenza dell'amministrazione della P.I. devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tabella A: Dichiarazione di equipollenza titoli di studio - Termine per l'adozione (gg.): 180 - Norm.: R.D. n. 1084/25; D.Lvo n. 297/1994.*

¹⁵ Nota del 20 aprile 2011 prot. 2787-titoli di studio conseguiti all'estero

¹⁶http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/279026fb-3809-4198-8cee-063efe54307a/guida_stranieri08_integrazione.pdf

- **traduzione** in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; **legalizzazione** da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l’atto;
 - **dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare** italiana competente, c.d. dichiarazione di valore in loco, relativa alla natura giuridica della scuola, all’ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.
- 2) **Curriculum degli studi** seguiti dall’interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo. Tale curriculum, redatto e firmato dall’interessato stesso, indicherà inoltre l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l’equipollenza.
 - 3) **Programma delle materie**¹⁷ oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, o sussistendo la difficoltà a reperire la documentazione nel paese di origine, gli interessati, in luogo degli originali, possono essere esibiti anche i programmi “contenuti” nei Siti Ufficiali (U.E., Ministeri dell’Educazione o singole istituzioni scolastiche). Qualora ciò non sia possibile, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà rilasciare tale certificazione desumendo i programmi in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri (C.M. n. 264/82). Qualora ciò non sia ancora possibile, gli uffici cui è stata rivolta la richiesta dell’interessato, sulla base anche dell’elenco delle materie studiate nel percorso scolastico di origine, sottoporranno gli interessati a prove integrative secondo la tabella allegato C al D.M. 1/2/1975.
 - 4) **Ogni altro titolo o documento** (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
 - 5) **Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana** (per es.: attestazione di frequenza di corsi d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).

¹⁷ Nota del 20 aprile 2011 prot. 2787-titoli di studio conseguiti all’estero

- 6) **Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare** italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.
- 7) Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

2.2. MODELLO DOMANDA

Al Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Regionale

Domanda di equipollenza

(Fac – simile)

Il/La sottoscritto/a nato a il trovandosi nella condizione di chiede ai sensi dell'art. 13 della L. 29/06, l'equipollenza al diploma di.... (indicare: di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione, qualifica professionale e diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado) del seguente titolo finale di studio straniero, conseguito nell'anno presso la Scuola

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che

- in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è già stata conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stato o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Provinciale;
- di aver trascorso all'estero, in qualità di i seguenti periodi e di avere la seguente residenza e il seguente recapito (no. tel.) al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

Il/la sottoscritto/a si impegna di presentare la restante documentazione necessaria al più presto possibile.

Data

Firma del richiedente
(o del genitore esercente la patria potestà,
nel caso di minorenni)

2.3. MODELLO DI DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA DI TITOLO DI STUDIO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DI 1° GRADO A NORMA DELL'ART 379 D. L. 16/4/94

N... del Registro anno
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di

Il Dirigente U.S.P.

Veduta la domanda del Sig. nato a il intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il titolo di scuola secondaria del titolo conseguito nell'anno presso (indicare la denominazione della Scuola, l'indirizzo completo e il Paese ove il titolo è stato conseguito);

Veduto l'art 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n.297;

Veduto il D.I. 20 febbraio 1973;

Considerato che il Sig. ha presentato (indicare il documento prodotto dall'interessato ai sensi del 2° comma dell'art.379 D. L.vo 297/94) comprovante la conoscenza della lingua italiana; (oppure)

Considerato l'esito positivo della prova integrativa di cui al D.M. 20 giugno 1973;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Dichiara

Il (indicare il titolo di studio) conseguito all'estero dal Sig. Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di (licenza di scuola media italiana).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D.L.vo 297/94.

Luogo e data del rilascio

Il Dirigente U.S.P.

3 RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI ALL'ESTERO DAI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PER FINALITÀ ACCADEMICHE

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai titolari di protezione internazionale è disciplinato dalla L. 148/2002 e dall'art 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹⁸”*.

La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici conseguiti in Paesi esteri e' attribuita, ai sensi dell'art 2 L 148/2002, alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

E' bene precisare che tale norma fa riferimento al riconoscimento dei titoli per finalità accademiche, sono, dunque, esclusi i riconoscimenti dei titoli per fini professionali¹⁹.

L'art 48 DPR 394/99, stabilisce che l' autorità cui è inoltrata la domanda, deve pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento entro il termine di novanta giorni. Qualora sussistano esigenze istruttorie tale termine può essere sospeso per consentire all'autorità competente, nei trenta giorni successivi, di compiere gli atti supplementari.

La norma disciplina il riconoscimento del titolo estero per l'accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici per la prosecuzione degli studi universitari.

Riconoscimento per l'accesso all'istruzione superiore: può essere consentito solo qualora il titolo estero sia idoneo ad accedere al sistema di insegnamento superiore nel paese che lo ha rilasciato e secondo il sistema di istruzione italiano

In base al nostro ordinamento, i titoli idonei all'accesso all'università sono tutti quei titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni. Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di laurea triennali ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico presso le università

¹⁸ L'art 39, comma 3, lettera f) stabilisce: Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

¹⁹ Art 48, comma 4, DPR 394/99 *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*.

italiane, purché consentano l'accesso ad un corso analogo presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono.

Gli studenti che provengono da Paesi in cui il sistema di formazione prevede un percorso di durata inferiore a 12 anni²⁰ di scolarità, dunque, dovranno dimostrare di aver superato tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso di un sistema scolastico locale di 11 anni, o di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di un sistema scolastico locale di 10 anni²¹.

In tale ultimo caso, la certificazione accademica consente solo l'immatricolazione al primo anno accademico in Italia e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

Riconoscimento dei periodi di studio: la norma contempla la possibilità di richiedere il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero, che le università e gli istituti di istruzione universitari valutano nell'ambito della loro autonomia²².

Riconoscimento titolo accademico ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello: la norma disciplina il riconoscimento del titolo accademico estero ai fini della prosecuzione degli studi.

Tali procedure non danno luogo ad una dichiarazione di equivalenza e non determinano, dunque, il conferimento di un titolo italiano corrispondente al titolo conseguito all'estero, ma consentono solo la prosecuzione degli studi.

Ai sensi dell'art 48, comma 3, Dpr 394/99, l'autorità competente, qualora non ritenga sussistere i presupposti, può rigettare la domanda di riconoscimento.

In caso di rigetto della domanda o di ritardo nella pronuncia, il richiedente ha diritto di proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato o, entro 120 giorni, istanza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (Miur).

²⁰ Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno prescolare a condizione che: - la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum;

- il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico;

- tale anno si collochi non prima del compimento del sesto anno di età (fonte MIUR).

²¹ Il titolo finale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario può essere accettato quale titolo integrativo del percorso scolastico inferiore ai 12 anni (www.istruzione.it).

²² Art 6, comma 1, Decreto 22 ottobre 2004, n.270: "Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima".

In tale ultimo caso il M.i.u.r. può, se ritiene l'istanza motivata, invitare l'università a riesaminare la domanda. Qualora l'università non si pronuncerà nei tempi stabiliti o delibererà un nuovo rigetto o, ancora, il M.i.u.r. non giudichi fondata l'istanza e non inviti l'università a riesaminare la domanda, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Riconoscimento dei titoli accademici stranieri per il conseguimento dei titoli universitari italiani: il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero ai fini del conseguimento dell'equivalente titolo italiano è disciplinato dall'art 2 del L 148/2002. Tale riconoscimento non è, tuttavia, automatico. L'autorità competente cui è avanzata la domanda, infatti, può dichiarare l'equivalenza del titolo e dunque procedere ad un riconoscimento totale, o riconoscerlo solo parzialmente²³. A tal proposito si specifica che:

L'EQUIVALENZA o ATTRIBUZIONE DEL VALORE LEGALE è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo dell'ordinamento italiano.

Il RICONOSCIMENTO PARZIALE è una procedura attraverso la quale l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta garantisce il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi ad un anno intermedio del corso di studi italiano per completare gli esami, ed, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale. Il riconoscimento può riguardare anche la totalità degli esami con debito della sola prova finale.

E' bene precisare come la valutazione del titolo estero debba essere fondata su criteri di corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, con gli equivalenti titoli italiani.

Nel decidere in merito alla richiesta di riconoscimento, la P.A. ha, dunque, l'obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del titolo, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l'impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la

Commento [Npars41]: anche questa nota mi sembra molto interessante

²³ "Il criterio fondamentale a cui deve essere ispirata la valutazione per il riconoscimento del diploma universitario conseguito all'estero è comune ad entrambi e consiste nel rapporto tra le competenze attestate da quei diplomi e le qualifiche richieste dalle norme nazionali per il conseguimento del corrispondente diploma. Il riconoscimento del titolo accademico acquisito presso una università straniera, a norma delle disposizioni di cui all'art 2 della L 148/2002, e la conseguente declaratoria di equipollenza non possono, dunque, essere negati sulla base di un mero riscontro formale tra programmi, discipline d'esame e crediti formativi, bensì a seguito di un indispensabile e prodromico confronto-sostanziale inerente al contenuto delle singole discipline". T.A.R. Abruzzo | L'Aquila, 11 maggio 2007, n. 199, in P.Q.M., II 2007, pag. 50

corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile)²⁴.

3.1. LA CONVENZIONE DI LISBONA

La *Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea*, firmata dagli Stati membri l'11 aprile 1997, a Lisbona, è un accordo multilaterale, elaborato su iniziativa congiunta del Consiglio d'Europa (CoE) e dell'Unesco-Regione Europa, che intende facilitare il reciproco riconoscimento dei titoli di studio di Istruzione Superiore fra i Paesi firmatari²⁵.

La c.d. "Convenzione di Lisbona" è stata ratificata dall'Italia con la legge 148/02 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*".

L'art 9 della legge di ratifica ha abrogato il secondo e terzo comma dell'art 170 e l'articolo 332 del Rg 1593/33²⁶. Tali norme disciplinavano il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero da cittadini stranieri²⁷ stabilendo due diverse procedura a seconda che il titolo di studio conseguito all'estero fosse ricompreso o meno in un elenco approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione: nel primo caso l'equipollenza²⁸ poteva essere richiesta direttamente all'istituto superiore

²⁴ Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 04/09/07

²⁵

¹ La lista dei Paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione è consultabile all'indirizzo:

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=165&CM=1&DF=11/02/03&CL=ENG>;

²⁶ Art 9 , comma 1, L 148/02.

²⁷ L'art 170 del RD 1592/33, comma 2 e 3 "*Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, possono ottenere presso una delle Università o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.*

Ove trattasi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Università o dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi".

²⁸ "*La legge 148/2002 ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione, firmata a Lisbona l'11 aprile 1997, sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea. In particolare, l'art. 2 ha attribuito alle Università e agli istituti di istruzione universitaria la competenza per il riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Ciò allo scopo di favorire la mobilità internazionale e facilitare i programmi di scambi accademici degli studenti, garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all'estero. La prassi dell'equipollenza viene*

o all'università, nel secondo caso l'equipollenza o il riconoscimento era dichiarato dal Ministro della Pubblica Istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche.

L'art 2 della L. 148/2002, intervenuta da ultimo a disciplinare il riconoscimento dei titoli accademici, ha attribuito la competenza per il riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria la competenza che la esercitano nell'ambito della loro autonomia.

3.2. Riconoscimento dei titoli di studio in possesso di rifugiati, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati: la Convenzione pone un importantissimo principio per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati.

La sezione VII stabilisce che ogni Paese firmatario, nell'ambito del proprio sistema di istruzione e in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, debba adottare tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedura atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfino i requisiti per l'accesso all'insegnamento, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative anche nei casi in cui i titoli di studio dichiarati non possano essere comprovati da relativi documenti²⁹.

Ad oggi l'Italia non ha dato espressa attuazione a tale disposizione.

3.3. La procedura

La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia³⁰.

progressivamente superata con l'introduzione della procedura del riconoscimento, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell'insegnamento superiore a livello internazionale". MIUR, Nota 10 febbraio 2004, protocollo n.3600/Segr/Afam

²⁹ Articoli 20, 22 e 28 "Recommendation on Criteria And Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications (adopted by the Lisbon Recognition Convention Committee at its second meeting, Riga, 6 June 2001)" http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/criteria%20and%20procedures_EN.asp

³⁰ Art 2, L 148/2002

La procedura per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero così come la valutazione degli stessi ai fini del riconoscimento varia, dunque, da università a università. Si possono, tuttavia, individuare delle disposizioni comuni che si applicano al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero da cittadini comunitari, "equiparati"³¹ e da italiani che hanno conseguito un titolo all'estero.

La documentazione³² da produrre deve essere richiesta alle Segreterie Studenti delle Università nel cui statuto figura un corso di studi compatibile con quello completato all'estero, e, di norma, è la seguente (si consiglia all'uopo di contattare le Segreterie Studenti delle Università o consultare il sito MIUR > università > cooperazione internazionale > titoli di studio):

- a) **domanda** diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta;
- b) **originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore** di ammissione all'Università che ha rilasciato il titolo accademico tradotto e legalizzato munito di "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso;
- c) **originale del certificato analitico degli esami universitari** rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo) tradotto;
- d) **programmi di studio** (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente, deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco³³;

³¹ Vengono definiti cittadini comunitari "equiparati":

- i cittadini dei seguenti Paesi: Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino; ai sensi dell'art. 39, comma 5, del D.L. 286 del 25.7.98, come modificato dall'art. 26 della Legge 30.07.2002 n. 189, "gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".

³² http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/Universita/Riconoscimento_titoli_studio/.

³³ "Nei procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero la p.a. ha l'obbligo di motivare la sua decisione con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l'impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo e infungibile). Pertanto è illegittimo il diniego operato con esclusivo riferimento alla mancanza della c.d. dichiarazione di valore da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche, costituendo quest'ultima una mera prassi che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni, anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici o insufficienti". Cons Stato, sez IV, 4 settembre

- e) **originale del titolo accademico** posseduto tradotto, legalizzato e munito di "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso;
- f) tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extra-comunitari residenti all'estero).

**3.4 MODELLO DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
DI TITOLO RILASCIATO DA UNIVERSITÀ ESTERA**

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ

Il sottoscritto nato il a
Città Provincia Stato di nazionalità residente in
..... con recapito in Italia nella città di
Via n. presso

in possesso dei seguenti titoli conseguiti all'estero [*Specificare: a) la durata degli studi pre-universitari; b) la denominazione originale del titolo di ammissione all'Università, nonché data, luogo e Università del conseguimento; c) la denominazione originale del titolo accademico che si vuol far riconoscere nonché data, luogo e Università del conseguimento; d) la durata degli studi universitari e dati riguardanti materie, frequenze, esami e voti nonché Università frequentate*]:

chiede

di conoscere a quali condizioni gli potrà essere conferito il titolo accademico italiano di [*Specificare il titolo di Laurea che si chiede venga conferito*]

Il sottoscritto allega i seguenti documenti

Data, Firma

4 LA TRADUZIONE E LA LEGALIZZAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Tutti i documenti presentati per il riconoscimento del titolo di studio devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero del titolo di studio.

2007, n 4613, in *il foro amministrativo c.d.s. 2007*, pag 2517. Come già Cons. Stato, sez IV, 22 agosto 2006, n. 4932, in *il foro amministrativo c.d.s. 2006*, n 7-8, pag 2283. Cons. Stato, sez VI, 29 gennaio 2007, n 376, in *Riv. Giur. della scuola* 2007, n. 4-5, pag 608. Cons Sato, sez VI, 28 giugno 2007, n 3784, in *il foro amministrativo c.d.s.*, 2007, pag 1945.

Le "TRADUZIONI UFFICIALI" sono quelle: —di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato presso il Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; —della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato, ai sensi dell'art 333 D.P.R. n. 445/2000³⁴.

LA LEGALIZZAZIONE della firma è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.³⁵

La legalizzazione non è necessaria allorché si tratti di documenti prodotti all'estero da uno dei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja sulla "Apostille", ovvero ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude³⁶.

Modello di postilla

(Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato)

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato:
- Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da
3. operante in qualità di
4. è munito del sigillo/bollo di
-
- Attestato
5. in 6. il
7. da
-
8. col numero
9. Sigillo/bollo:..... 10. Firma:.....

La Convenzione dell'Aja, adottata il 5 ottobre 1961, e **ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253**³⁷ "Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri", ha svincolato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata

ante, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione autentica, redatta in lingua italiana, dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana. EL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre

2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

³⁵ Art 1 D.P.R. 445/2000.

³⁶ Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre l'Apostilla dell'Aja se il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la **Convenzione Europea di Bruxelles** del 25 maggio 1987. La convenzione di Bruxelles "**Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee**" è stata ratificata dall'Italia con L.24.1.1990, n.106, 25 maggio 1987 **Legge 24 aprile 1990, n. 106** – Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, relativa alla esenzione dall'"Apostille" nei rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea, non è ancora stata ratificata tutti i Paesi dell'Unione, ed è quindi in vigore solo tra alcuni di questi (per ora è in vigore solo tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia).

³⁷ Gli Stati tra quali è in vigore tale Convenzione sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, —Bahamas, Barbados, Belgio, Belize, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Darussalam, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Croazia, El Salvador, Danimarca, Domenica, Ecuador, El Salvador, Estonia, —Federazione Russa, Figi, Finlandia, Francia (comprende tutti i territori della repubblica Francese e, in accordo con la Gran Bretagna, le Nuove Ebridi), Georgia, Germania, Grenada, Giappone, Grecia, Honduras, —Irlanda, Isole Cooke, —Israele, Italia, Islanda, India, Kazakhstan, Kirgizstan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Isole Marshall, —Mauritius, Messico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Olanda, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Panama, Perù, Portogallo, Polonia, Repubblica di Moldavia, Romania, Federazione Russa, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincent e Grenadies, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Suriname, Svizzera, Svezia, Swaziland, Repubblica di Moldova, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Corea, Regno Unito di Gran Bretagna, Repubblica Dominicana, Spagna, Seychelles, Swaziland, Stati Uniti d'America, Suriname, Svizzera, isole Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vanuatu. Per approfondimenti sulle autorità competenti a rilasciare le apostille vedi http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41.

"Apostille", da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati.

La Convenzione dell'Aja stabilisce, infatti, che l'apostilla attesta l'autenticità della firma, la qualità di chi ha firmato e, all'occorrenza, l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto³⁸. L'apostilla può essere redatta in lingua francese o nella lingua ufficiale dello stato che la rilascia³⁹, ed è rilasciata dall'autorità competente dello Stato dove è emesso il documento⁴⁰.

Per i Paesi che non hanno firmato la Convenzione dell'Aja, molti degli Stati di provenienza dei titolari di protezione internazionale, è necessario procedere alla legalizzazione del titolo di studio, ai sensi dell'art 33 del DPR 443/2000 che stabilisce: *“Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero”*. Un titolare di protezione internazionale che intende ottenere il riconoscimento del titolo di studio in Italia dovrà, dunque, munirsi del titolo di studio in originale, procedere alla traduzione e chiederne la legalizzazione.

4.1 LA DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un'istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. E' un documento **di natura esclusivamente informativa**⁴¹, e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione; generalmente fornisce le informazioni utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti, quali:

1. stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante;
2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;

Commento [Npars42]: anche in questo caso forse potrebbe essere utile enfatizzare la nota

³⁸ Art 5 convenzione Aja 1961.

³⁹ Art 4 Convenzione Aja.

⁴⁰ Art. 6, comma 1, Convenzione Aja: Ogni Stato firmatario indicherà le autorità autorizzate a rilasciare la postilla di cui all'art. 3, comma primo. Per quanto riguarda l'Italia: gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile, competente al rilascio delle apostille è il Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nella cui circoscrizione gli atti sono formati.

Per gli atti amministrativi, invece, competente è il Prefetto del luogo in cui l'atto è emesso (fanno eccezione la Val d'Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo).

⁴¹ *“L'Amministrazione universitaria è tenuta a motivare la sua determinazione con riferimento ai contenuti formativi del diploma -e non già con riguardo ad aspetti estrinseci alle competenze e alle professionalità indicate dal titolo, quale formalisticamente è la dichiarazione di valore, dichiarazione che è stata, peraltro, abrogata (v. legge 11 luglio 2002 n. 148, abrogativa, tra l'altro, dell'art 170 commi 2 e 3 nonché dell'art 332 del T.U. leggi istruzione superiore n. 1593 del 31 agosto 1933) e che, quindi, non può essere ancora oggetto di richiesta da parte dell'università quale necessario presupposto per il riconoscimento legale in Italia di un titolo accademico conseguito all'estero”*, Con. Stato 31 gennaio 2007, sez. VI, n. 376, in *giurisd. amm.*, gennaio 2007, pag. 97. T.A.R. Abruzzo l'aquila, sent 11 maggio 2007, n. 199, In *P.Q.M.* II, 2007, pag 143.

3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.

La dichiarazione di valore rappresenta un'attestazione formale delle competenze e delle abilità professionali sottese al conseguimento di un determinato titolo che non può certamente esimere l'autorità competente dal procedere ad una valutazione sostanziale del titolo mediante l'impiego di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili. L'eventuale rigetto del riconoscimento del titolo non può, dunque, fondarsi esclusivamente sull'assenza della dichiarazione di valore.

La legalizzazione e la dichiarazione di valore in loco si possono ottenere recandosi personalmente o tramite terzi presso le autorità consolari o inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati⁴².

I titolari di protezione internazionale possono richiedere tale documento anche rivolgendosi direttamente al MAE, direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale- ufficio VII.

⁴² Ministero Istruzione, Università e ricerca, Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio Ufficio II, prot N 1291 del 16 maggio 2008. Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari. Norme per il triennio 2008-2011 concordate con i Ministeri degli affari esteri e degli Interni.

4.2 DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO FINALIZZATA A DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE NELLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA AFAM

(<http://www.miur.it/UserFiles/1990.pdf>)

Ambasciata / Consolato Generale / Consolato / Vice Consolato d'Italia in

DICHIARA

- che il Diploma denominato ".....", rilasciato da, è stato effettivamente conseguito dopo un completo e regolare "curriculum studiorum" da, nato a il, cittadino....., in data presso la Scuola di, ad ordinamento scolastico, che ne ha dato conferma, e che l'interessato ha frequentato a partire dall'anno scolastico
- che il predetto Diploma è titolo finale di Scuola Secondaria Superiore che si consegue dopo anni di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria e consente "in loco" l'immatricolazione universitaria a corso accademico analogo al corso di Laurea in scelto dal candidato, oltre che ai seguenti Corsi di Laurea:
- che il Diploma suddetto è stato conseguito con la votazione di che consente l'iscrizione alle Università locali
- che la scala di valori cui si riferisce tale voto è la seguente, essendo il valore minimo per ottenere la promozione e quello ritenuto sufficiente per candidarsi all'iscrizione presso le Università locali;
- che negli eventuali ulteriori esami di idoneità accademica denominati previsti in loco per candidarsi alle Università e in particolare al corso richiesto in è risultato idoneo con la votazione di ;
- che nel Paese il corso richiesto è/non è a "numero chiuso" in singole/tutte sedi universitarie;
- che l'iscrizione ai corsi a numero chiuso viene concessa solo agli idonei che si collochino nelle relative graduatorie in posizione utile rispetto al numero dei posti programmato;
- che la firma di apposta sul titolo in qualità di è autentica e che il documento appare del tutto regolare.

.....
(data)

.....
(firma del Capo della Rappresentanza) (timbro della Rappresentanza)

La richiesta di riconoscimento del titolo di studio si conclude con l'emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato accademico.

Il riconoscimento può essere parziale o totale⁴³. Nel primo caso si garantisce il riconoscimento di singoli esami, con la conseguente possibilità da parte dell'interessato di ottenere l'iscrizione ad un determinato anno del corso di studi italiano per completare gli esami e discutere la tesi finale; nel secondo viene dichiarata l'equivalenza, a tutti gli effetti, del titolo accademico estero con quello corrispondente dell'Università italiana.

Commento [Npars43]: anche questa nota mi sembra molto interessante

⁴³ Il criterio fondamentale a cui deve essere ispirata la valutazione per il riconoscimento del diploma universitario conseguito all'estero è comune ad entrambi e consiste nel rapporto tra le competenze attestata da quei diplomi e le qualifiche richieste dalle norme nazionali per il conseguimento del corrispondente diploma. Il riconoscimento del titolo accademico acquisito presso una università straniera, a norma delle disposizioni di cui all'art 2 della L 148/2002, e la conseguente declaratoria di equipollenza non possono, dunque, essere negati sulla base di un mero riscontro formale tra programmi, discipline d'esame e crediti formativi, bensì a seguito di un indispensabile e prodromico confronto-sostanziale inerente al contenuto delle singole discipline. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 11 maggio 2007, n. 199, in *P.Q.M.*, Il 2007, pag. 50

4.3 L'AUTOCERTIFICAZIONE

Il cittadino straniero regolarmente residente che gode della protezione internazionale in Italia può autocertificare tutti quei fatti, stati e qualità che possono essere convalidati da soggetti pubblici e privati italiani e può, dunque, procedere all'autocertificazione dei titoli conseguiti in Italia.

Per quanto riguarda l'autocertificazione del titolo di studio, il titolare della protezione internazionale, così come il cittadino comunitario e il cittadino italiano può procedere all'autocertificazione dei soli titoli di studio conseguiti in Italia, ai sensi dell'art 3 e 46 del DPR 445/2000: *"-I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero"*⁴⁴.

4.4 MODELLI AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA

AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIPLOMA DI MATURITA'

Al Magnifico Rettore dell'Università di

Io sottoscritto/a valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all'art. 75

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'CHE

- il mio NOME è, il mio COGNOME è
- sono NATO/A il
- sono RESIDENTE a in Via n. C.A.P. Prov. Tel. Cell. Indirizzo e-mail
- ho conseguito il DIPLOMA DI MATURITA' (indicare esattamente la denominazione straniera del diploma)
con voto / punteggio presso il Liceo/Istituto (indicare nome, indirizzo, regione, nazione)
nell'anno scolastico (Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente sul territorio nel quale è stato conseguito il titolo)

DICHIARO ALTRESI'

di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false, decadrò automaticamente dal diritto d'iscrizione, sarà annullata la carriera scolastica e non avrò diritto al rimborso delle tasse d'iscrizione.

Luogo, data

(FIRMA LEGGIBILE)

⁴⁴ Il titolo di studio rientra tra gli "stati, qualità personali e fatti" che possono essere autocertificati dai **cittadini comunitari** (D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - artt. 3, 46 e 47). Sono equiparati nell'esercizio di tale diritto i cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità europea in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza dell'utente. Attualmente tali paesi sono: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino.

5 RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato dall'art 49 Dpr 394/99, così come modificato dal DPR 334/04 e dal Dlgs 206/2007, di attuazione della Direttiva UE.

La Direttiva UE 36/2005⁴⁵ del 7 settembre 2005, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE⁴⁶ relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite dai cittadini comunitari in uno dei Paesi dell'Unione Europea⁴⁷, salva la facoltà di ciascuno Stato membro di riconoscere anche le qualifiche professionali conseguite dai cittadini extracomunitari, previo rispetto delle condizioni minime⁴⁸.

Il legislatore italiano nel recepire la direttiva ne ha limitato l'applicazione —ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliono esercitare in Italia una professione come lavoratore subordinato o autonomo o libero professionista, in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Dlgs 6 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva, dunque, non riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali non conseguite in uno stato membro, ancorché conseguite da cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, per i quali si continuano ad applicare le "disposizioni vigenti"⁴⁹.

Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche conseguite dai titolari di protezione internazionale nel loro paese di origine, dunque, trova applicazione l'art 49 del DPR 394/99, così

⁴⁵ La direttiva 2005/36/CE non è applicabile alle professioni disciplinate da direttive specifiche come, per esempio, i revisori legali dei conti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/43/CE, gli intermediari assicurativi, coperti dalla direttiva 2002/92/CE, gli avvocati che intendano esercitare in un altro Stato membro con il proprio titolo di origine, ai quali si applicano le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE. Anche nel settore dei trasporti esistono varie direttive specifiche. Guida pubblicata dalla Commissione Europea "Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali." <http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=53896>.

⁴⁶ La direttiva sostituisce ben quindici direttive, recependo con lievi modifiche le direttive "settoriali" e rielaborando quelle relative al sistema generale, al fine di razionalizzare, semplificare e migliorare le norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Il recepimento delle direttive settoriali lascia invariato per le professioni da esse riguardate il regime basato sulla armonizzazione. I motivi di novità della direttiva vanno pertanto ricercati con riferimento al c.d. sistema generale. Elisa Chiaretto, in *riv. dir. intern. e proc.*, 2006, pag 689.

⁴⁷ La direttiva 2005/36/CE è applicabile ai cittadini di 30 paesi: i 27 Stati membri dell'Unione europea, nonché i tre paesi seguenti: Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Vale per i soggetti che, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento, possiedono la nazionalità di uno di questi 30 paesi, anche se precedentemente ne possedevano un'altra, ed è altresì applicabile ai soggetti con doppia nazionalità Guida pubblicata dalla Commissione Europea "Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali." <http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=53896>.

⁴⁸ Le disposizioni introduttive della Convenzione 36/2006/CE stabiliscono quanto segue "La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione Europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime".

⁴⁹ Art 2 comma 2 Dlgs 206/2007.

come modificato dall'art 43 -del Decreto Legislativo 334/2004⁵⁰, che stabilisce: “Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita”.

Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992 n. 15 e 2 maggio 1994 n. 319, contenuto nell'art 49, comma 2 del DPR 394/99, si intende fatto al titolo III del Dlgs 206/07, ai sensi dell'art 60 del suddetto decreto, salvo il diritto -attribuito all'autorità competente di stabilire eventuali misure compensative da applicare al richiedente.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite dai titolari di protezione internazionale nel proprio Paese di origine è, dunque, disciplinato dall'art 49 Dpr 394/99 e dal titolo III del decreto legislativo 206/07.

5.1 DEFINIZIONE DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Le qualifiche professionali per l'accesso alle professioni regolamentate⁵¹ sono inquadrate, ai sensi dell'art 19 Dlgs 206/07, nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, sulla base:

1. -o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2. -o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

⁵⁰ Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

⁵¹ Ai sensi dell'art 4, comma 1, lettera a), Dlgs 206/07, per «professione regolamentata» si intende: -l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

- i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

- l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale;

- le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

- le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

1. o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2. o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

1. o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché⁵² la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
2. o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché⁵² la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Il riconoscimento può riguardare anche i titoli di formazione assimilati⁵², ossia quei titoli rilasciati da un'autorità di un altro Stato membro, se sanciscono una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e

⁵² “E' altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione” art 20, comma 2 Dlgs 206/07.

tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio⁵³.

Ai fini del riconoscimento, la qualifica professionale deve:

- a) essere stata rilasciata da un'autorità competente dello Stato di origine, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali.

-L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;
- c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata⁵⁴.

5.2 LA PROCEDURA

La procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite dai titolari di protezione internazionale, è regolata dal Dlgs 206/07, titolo III.

Per ottenere il riconoscimento della qualifica in Italia, è necessario avanzarne domanda all'autorità competente ai sensi dell'art 16 Dlgs 206/07, ossia⁵⁵:

- a) **la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio per lo sport⁵⁶**, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
- b) **la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo**, per le attività che riguardano il settore turistico;

⁵³ ART 20, Dlgs 206/07

⁵⁴ Art 21, Dlgs 206/07;

⁵⁵ Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri.

⁵⁶ Istituito con D.P.C.M. 29/10/2009.

- c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
- d) **la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica**, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);
- e) **il Ministero della salute**, per le professioni sanitarie;
- f) **il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
- g) **il Ministero per i beni e le attività culturali** per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**⁵⁷ per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c); Art 5 Dlgs 206/07;
- i) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti⁵⁸.

Entro **trenta giorni** dal ricevimento della domanda, l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita e ne dà notizia all'interessato e, ove necessario, ne richiede eventuali integrazioni⁵⁹.

Ricevuta la richiesta di riconoscimento della qualifica professionale, l'autorità indice una conferenza di servizi⁶⁰, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano rappresentanti:

⁵⁷ Istituito con Legge 13 novembre 2009, n° 172

⁵⁸ Art 5 Dlgs 206/07.

⁵⁹ Art 16, comma 2 Dlgs 206/07.

⁶⁰ Tale disposizione non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII. Art 16, comma 5, Dlgs 206/07.



- a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
- b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- c) del Ministero degli Affari Esteri.

Nella conferenza dei servizi sono sentiti anche –un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata⁶¹.

Entro tre mesi⁶² dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato, l'autorità competente provvede in merito al riconoscimento, con decreto motivato –pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Riconosciuta la qualifica professionale, i beneficiari possono esercitare la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana⁶³.

**5.3 MODELLO DI RICHIESTA PER IL RICONSCIMENTO
DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE**
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_92_listaFile_itemName_13_file.doc)

	<p>MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie UFF. VII Via Giorgio Ribotta, 5– 00144 ROMA</p>	<p>MODELLO D1</p>	
<p>Domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di MEDICO CHIRURGO, VETERINARIO, FARMACISTA E ODONTOIATRA conseguito in un Paese non comunitario da cittadini sia comunitari che non comunitari Domanda valida anche per i cittadini non comunitari i cui titoli siano stati conseguiti o già riconosciuti in un Paese dell'UE</p>			
<p>La / Il Sottoscritta/o, _____ <small>COGNOME - SURNAME - NOM - GEBURTSNAME - APELLIDO</small></p> <p>_____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <small>NOME - NAME - PRENOM - VORNAME - NOMBRE PROPRIO</small></p> <p>In possesso del Titolo di _____ <small>TITOLO - TITLE - DIPLOME - TITEL - TITULO</small> (da indicare in lingua originale)</p> <p>Conseguito in _____ <small>PAESE DOVE E' STATO CONSEGUITO IL TITOLO - COUNTRY WHERE THE TITLE WAS ATTAIN - ETAT OU ON A CONSEGUI LE DIPLOME STAAT WO DER TITEL ERLANGT WURDE - ESTADO DONDE HA OBTIENIDO EL TITULO</small></p>			
<p>Chiede a codesto Ministero il RICONSCIMENTO del proprio Titolo professionale, ai fini dell'esercizio della Professione Sanitaria di:</p>			
<p><input type="checkbox"/> Medico Chirurgo <input type="checkbox"/> Veterinario <input type="checkbox"/> Farmacista <input type="checkbox"/> Odontoiatra</p>			
<p>A tal fine allega i documenti di cui all'Allegato D1.</p>			
<p>La / il sottoscritta/o, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di non avere riportato condanne penali, di non aver riportato sanzioni amministrative e disciplinari relativamente al campo professionale sia in Italia che nel Paese d'origine e/o di provenienza; ▪ di essere: <p>Nata/o a _____ <small>LUOGO DI NASCITA - PLACE OF BIRTH - LIEU DE NAISSANCE - GEBURTSORT - LUGAR DE NASCIMIENTO</small></p> <p>_____ il _____ <small>STATO DI NASCITA - COUNTRY OF BIRTH - ETAT DE NAISSANCE GEBURTSSTAAT - ESTADO DE NASCIMIENTO DATA DI NASCITA - DATE OF BIRTH - DATE NAISSANCE GEBURTSDATUM - FECHA DE NASCIMIENTO</small></p> <p>E di essere cittadino/a _____</p>			

La domanda⁶⁴ per il riconoscimento delle qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro deve essere corredata dai seguenti documenti⁶⁵:

- a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- b) Copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta (con l'indicazione degli esami sostenuti – necessari per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all'articolo 14 della Direttiva)⁶⁶;
- c) Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito;
- d) Copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso;
- e) Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall' Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
 1. che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
 2. i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
 3. che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
 4. gli anni di durata del corso di laurea;
 5. l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
6. le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

⁶⁴ Sulla base di quanto disposto dall'art. 56, par. 4, e dall'art. 57 della direttiva, che stabiliscono che ogni Stato membro designi un Coordinatore delle attività connesse ai riconoscimenti professionali e un Punto di contatto nazionale al fine di promuovere un'applicazione uniforme della direttiva, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, attribuisce al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti di Coordinatore nazionale e di Punto nazionale di contatto. Il coordinatore promuove l'applicazione uniforme del decreto legislativo n. 206/2007 da parte delle autorità competenti (indicate dall'art. 5 del decreto), e la circolazione di ogni informazione utile per la sua applicazione, in particolare quelle relative alle condizioni di accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri (l'articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso le disposizioni della direttiva e ha confermato i compiti di Coordinatore nazionale al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). Il Coordinatore nazionale per l'Italia è attualmente la dott.ssa Lidia Germani dell'Ufficio Mercato Interno del Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il punto di contatto assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri sia le informazioni utili ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 206/2007 e in particolare ogni informazione sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia (disposizione nuova rispetto alle precedenti direttive) l'assistenza per l'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva, cooperando eventualmente con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante (l'articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso tali disposizioni e ha confermato il punto di contatto presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). <http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17575/coordinatore-nazionale-e-punto-di-contatto>

⁶⁵ Art 17, Dlgs 206/07

⁶⁶ L'art 17, lettera c), del Dlgs 206/07, nell'elencare la documentazione da presentare per il riconoscimento della qualifica professionale, stabilisce che “ nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1”.

f) Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza.

g) Certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti)⁶⁷

Le autorità competenti al riconoscimento del titolo⁶⁸ possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione, nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti possono rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine. **Tali documenti possono essere sostituiti** da una dichiarazione giurata prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.

Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati⁶⁹.

5.3.1 ATTO NOTORIO: i titolari di protezione internazionale, impossibilitati a rivolgersi alle autorità dello Stato di origine per il rilascio di documenti attestanti i requisiti dell'onorabilità e della moralità, l'assenza di dichiarazioni di fallimento e di condanne per reati penali, possono procedere all'atto di notorietà. Ai sensi dell'art 5 del RD 1366 del 1922,⁷⁰ *gli atti notori e i*

⁶⁷ Dipartimento politiche comunitarie <http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17582/i-documenti-richiesti>

⁶⁸ Le autorità competenti sono disciplinate dall'art 5, Dlgs 206/07

⁶⁹ Art 17, comma 3 Dlgs citato

⁷⁰ L'art. 5 del R.D. n. 1366 del 09/10/1922, ancora in vigore come disposto dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs n. 179 del 01/12/2009 in combinato con l'allegato 1 dello stesso decreto.

verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore riecheggiano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato.

L'atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

Gli atti notori possono essere ricevuti dal notaio e dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace). In tale ultimo caso, il richiedente deve recarsi in cancelleria con due testimoni⁷¹.

5.4 LE MISURE COMPENSATIVE. Il riconoscimento della qualifica professionale può essere subordinato all'applicazioni di misure compensative, ai sensi dell'art 49, comma 3, DPR 394/99, così come modificato dall'art 43 -del Decreto Legislativo 334/2004 . Tali misure sono stabilite con decreto del Ministero competente, sentite le conferenze di servizi⁷².

Il riconoscimento della qualifica professionale può essere subordinato allo svolgimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale⁷³, che può articolarsi in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale, in uno dei seguenti casi⁷⁴:

- a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
- b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse⁷⁵ da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

⁷¹ Art 30, L. 241/90: "In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due".

⁷² Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11. Art 24, dlgs 206/07

⁷³ Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

- a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);
- b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. Art 22, comma 4, Dlgs 206/07.

⁷⁴ "Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale". Art 22, comma 2, Dlgs 206/07.

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

Per quanto attiene alla prova attitudinale, le autorità competenti predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato.

La scelta della misura compensativa da applicare è riservata all'autorità competente e non è rimessa, come avviene per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nell'ambito dell'Unione Europea, ai singoli richiedenti⁷⁶.

-In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Per quanto attiene alla prova attitudinale, invece, in caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, non può essere ripetuta prima di sei mesi. Con il decreto con cui si stabiliscono le misure sono definite le modalità di svolgimento della misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

5.5 RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI IN AMBITO SANITARIO

Disposizioni particolari sono previste per il riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito sanitario.

L'art 50 DPR 394/99, comma 7, in particolare, stabilisce che il Ministero della sanità provvede, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, anche al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento

⁷⁵ Per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante, art 22, comma 5, Dlgs 206/07.

⁷⁶ Art 60, comma 3, Dlgs 206/07

perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio⁷⁷. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale, sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati⁷⁸.

5.6 MODELLO DECRETO RICONOSCIMENTO QUALIFICA PROFESSIONALE

DECRETO DEL

Riconoscimento, alla sig.ra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere (G.U. Serie Generale n.)

IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in ..., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno ... presso la «.....» di (India) dalla sig.ra, nata a il giorno, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

⁷⁸

Art 50, comma 4, DPR 394/99

5.7 RICONOSCIMENTO SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE⁷⁹

Il decreto legislativo 206/07 relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplina la possibilità di riconoscere le qualifiche professionali, di una serie di professioni nei settori artigianale, commerciale e industriale, di cui al capo III del Dlgs 206/07, elencate nell'allegato IV, sulla base dell'esperienza professionale.

Tale regime, basato sull'esperienza professionale, assicura il riconoscimento automatico della professione, sempre che vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, in caso contrario si applica il regime generale di riconoscimento.

A titolo esemplificativo prendiamo in esame solo alcune delle qualifiche più comuni per analizzare il procedimento di riconoscimento.

Per il riconoscimento di qualifiche relativa all'attività di riparazione di automezzi, cicli e motocicli, fabbricazione di strumenti ottici e apparecchi fotografici, fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse), bigiotteria, oreficeria, gioielleria, fabbricazione e riparazione orologi, installazioni varie per l'edilizia, finitura locali, panetteria e pasticceria, parrucchieri, è necessario che tali attività siano state precedentemente esercitate:

oppure

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda⁸⁰; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche

⁷⁹ Art 27 Dlgs cit.

⁸⁰ Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale⁸¹.

Requisiti diversi sono richiesti per professioni indicate nella lista II e III dell'allegato IV, disciplinate dagli art. 29 e 30, Dlgs 206/07.

6 RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO COSEGUITI DAI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, AI FINI DELL'ACCESSO AI CONCORSI PUBBLICI

DISCIPLINA PREVISTA PER CITTADINI NON COMUNITARI Per quanto attiene il riconoscimento dei titoli di studio per **finalità non accademiche**, trova applicazione ~~il DPR~~ 189/2009, *“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n.148”*⁸², il quale all'art ~~2~~ stabilisce che, ~~per~~ il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego. L'art 38, comma 3 stabilisce che *“Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina”*.

Tali disposizioni, tuttavia, si applicano esclusivamente ai cittadini che hanno conseguito il titolo di studio in uno dei Paesi firmatari della Convenzione di Lisbona. Molti dei titolari di protezione internazionale, dunque, non possono beneficiare di questa procedura.

6.1 La procedura

⁸¹ Il comma 1, lettera e), non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC

⁸² Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

Per richiedere il riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, il titolare di protezione internazionale deve inoltrare la domanda al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei ministri- Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione- Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti:

- a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
- b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso⁸³.

La Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento funzione pubblica , su proposta del Miur e qualora ne sussistono i presupposti, emana il decreto di riconoscimento del titolo ai fini della partecipazione al concorso pubblico.

L'art 3 del DPR 189/09 attribuisce al MIUR, inoltre, la competenza al riconoscimento:

- dei titoli di studio, **ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva** in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata⁸⁴;

⁸³ Art 2, comma 2, DPR 189/09.

⁸⁴ Sono, inoltre, attribuite al MIUR, ai sensi dell'art 3 DPR 189/09 le valutazioni concernenti il riconoscimento:

b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;

c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.

In tal caso le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio inviano al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:

- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio;

Il MIUR, entro 90 —giorni dalla presentazione dell'istanza, adotta il provvedimento di riconoscimento o di diniego⁸⁵.

7 RICONOSCIMENTO DOTTORATO CONSEGUITO ALL'ESTERO DAI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per quanto attiene al riconoscimento dei dottorati conseguiti all'estero, trova applicazione l'art 74 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, il quale stabilisce che coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.

Alla domanda è necessario allegare⁸⁶:

- o Laurea italiana o di un titolo universitario straniero di cui sia stata già ottenuta l'equipollenza con una Laurea italiana;
- documentazione ufficiale che il Dottorato straniero è stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche; titolo di ricerca (Dottorato) conseguito all'estero - in originale o in copia autenticata - tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di

⁸⁵ Avverso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica, art 5 DPR 189/09.

⁸⁶ <http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=10191>

Valore della Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana all'estero competente per territorio;

- tesi o lavoro scientifico con cui si è conseguito il titolo di ricerca, insieme al relativo curriculum studiorum (non è consentito, in alternativa alla tesi, spedire pubblicazioni scientifiche che ne sono derivate);
- eventuali attestati del tutor o del supervisore della ricerca, o del responsabile dei corsi di Dottorato;
- quanto altro si reputi utile per una più completa valutazione da parte del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), che per legge deve esprimersi sull'equipollenza richiesta.

8 CONVENZIONI MULTILATERALI RATIFICATI DALL'ITALIA PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

L'Italia ha sottoscritto e ratificato molteplici accordi con i Paesi terzi per garantire e favorire il riconoscimento dei titoli di studio. Per quanto riguarda gli accordi con i Paesi di origine dei rifugiati si individuano in particolare la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza, il 17 dicembre 1976 e la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, firmata dagli Stati membri l'11 aprile 1997 a Lisbona.

8.1 La Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo

La Convenzione, ratificata dall'Italia con la Legge n. 965 del 21.11.1980, si pone come obiettivo di garantire il riconoscimento degli studi e dei diplomi conseguiti all'estero, di favorire l'accesso all'istruzione e, più in generale di armonizzarne i criteri di accesso tra gli Stati contraenti.

Tra i Paesi che l'hanno ratificata vi sono: Egitto, Marocco, Algeria⁸⁷.

Tale accordo si inserisce nel più ampio progetto di promozione dell'istruzione permanente, di democratizzazione dell'istruzione e di cooperazione regionale e mondiale in materia di riconoscimento degli studi e dei titoli accademici tra i Paesi.

8.1.1 Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi

⁸⁷ Per conoscere i Paesi che hanno ratificato la Convenzione si può consultare il sito internet <http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=13514&language=F>

La Convenzione pone un generico obbligo in capo agli Stati contraenti di riconoscere i diplomi o comunque i titoli che nel paese che li rilascia consentono l'accesso all'istruzione superiore e, dunque, l'iscrizione all'università⁸⁸, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Il riconoscimento del titolo conseguito in uno degli stati contraenti può essere, tuttavia, subordinato alla disponibilità di posti e al requisito della conoscenza linguistica.

Con la suddetta Convenzione, gli Stati si impegnano, inoltre, ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il riconoscimento dei titoli accademici e dei periodi di studio per la prosecuzione degli studi⁸⁹.

La Convenzione disciplina, infine, il riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio alla professione. A tal fine stabilisce che ciascuno Stato si assume l'impegno di adottare le misure necessarie a garantirne il riconoscimento⁹⁰.

8.2 La Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea

La Convenzione, firmata dagli Stati membri l'11 aprile 1997 a Lisbona, è un accordo multilaterale, elaborato su iniziativa congiunta del Consiglio d'Europa (CoE) e dell'Unesco-Regione Europa, che intende facilitare il reciproco riconoscimento dei titoli di studio di Istruzione Superiore fra i Paesi firmatari⁹¹.

Tale Convenzione ha sostituito le precedenti convenzioni multilaterali relative al riconoscimento dei titoli di studio. In particolare l'art XI.4 stabilisce che le parti applicheranno la Convenzione di Lisbona nelle loro relazioni reciproche qualora siano entrambe parti di Convenzioni sottoscritte in ambito di Consiglio d'Europa e di Unesco⁹². Per quel che attiene al riconoscimento dei titoli di

⁸⁸ Art 3 Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo

⁸⁹ Art 4 Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo

⁹⁰ Art 5 Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo

⁹¹

¹ La lista dei Paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione è consultabile all'indirizzo:
<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=165&CM=1&DF=11/02/03&CL=ENG;>

⁹² Convenzione Europea relativa all'equivalenza dei diplomi che danno accesso all'istruzione universitaria (Parigi, 11.12.1953)

- Protocollo aggiuntivo alla predetta Convenzione (Strasburgo, 3.6.1964)

- Convenzione europea sull'equipollenza dei periodi di studi universitari (Parigi, 15.12.1956)

- Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (Parigi, 14.12.1959)

studio conseguiti dai rifugiati è importante sottolineare come la Convenzione di Lisbona sia stata ratificata da molti degli Stati di provenienza dei TPI. In particolare hanno ratificato la Convenzione: Azerbaidjan, Kazakhstan, Georgia, Albania, Montenegro, Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia, Bosnia-Herzégovina, Russia, Armenia, Turchia.⁹³

8.2.1 Riconoscimento dei titoli di studio stranieri di scuola secondaria che danno accesso all'istruzione superiore (università)⁹⁴

La Convenzione pone in capo agli Stati un generico obbligo di riconoscere i titoli di studio esteri qualora tali titoli siano idonei ad accedere al sistema di insegnamento superiore nel paese che li ha rilasciati. Tale obbligo viene meno qualora sussistano sostanziali e comprovate differenze fra i requisiti generali di accesso all'università del paese che ha rilasciato il titolo e quelli previsti nel paese in cui si chiede il riconoscimento del titolo.

In base all'ordinamento italiano, i titoli idonei all'accesso all'università sono tutti quei titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni. Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di laurea triennali ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico presso le università italiane, purché consentano l'accesso ad un corso analogo presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono. Qualora il titolo di studio non sia idoneo all'accesso all'università secondo il sistema di istruzione italiano, la Convenzione stabilisce che il Paese debba consentire la valutazione del titolo di studio.

Gli studenti che provengono da Paesi in cui il sistema di formazione prevede un percorso di durata inferiore a 12 anni⁹⁵ di scolarità, dunque, dovranno dimostrare di aver superato tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso di un sistema scolastico locale di 11 anni o di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di un sistema scolastico locale di

- Convenzione europea sull'equipollenza generale dei periodi di studio universitari (6.11.1990) **UNESCO: STATI** Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'Istruzione Superiore (universitaria) negli Stati della Regione Europa (21.12.1979).

⁹³ L'intera lista degli Stati che hanno ratificato la Convenzione è consultabile sul sito <http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=13522&language=F>

⁹⁴ Sez. IV della Convenzione di Lisbona

⁹⁵ Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno prescolare a condizione che:
- la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum;
- il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico;
- tale anno si collochi non prima del compimento del sesto anno di età. Fonte Ministero istruzione università ricerca

In tale ultimo caso, la certificazione accademica consente solo l'immatricolazione al primo anno accademico in Italia e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

La Convenzione, parametrando il titolo di studio al sistema di istruzione del paese in cui è conseguito, stabilisce che qualora il titolo consenta l'accesso solo a determinati istituti o programmi di insegnamento superiore nel Paese in cui è stato conseguito, il Paese in cui si chiede il riconoscimento deve concedere l'accesso solo a quegli stessi istituti.

Allo stesso modo, se nel Paese in cui è stato conseguito il titolo sono previsti ulteriori esami di ammissione per l'accesso all'istruzione superiore (prova di idoneità accademica), l'Italia può consentire l'accesso all'istruzione superiore solo se tali requisiti vengono soddisfatti o comunque deve offrire un'alternativa per poterli soddisfare⁹⁷.

La convenzione stabilisce, infine, che qualora l'ammissione a un determinato istituto di insegnamento superiore sia limitato o selettivo, le procedure di ammissione debbano essere tali da assicurare che i criteri di valutazione dei titoli di studio esteri siano improntati ai principi di equità e non discriminazione⁹⁸, riservando, comunque, agli istituti di istruzione superiore la facoltà di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana⁹⁹.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai titoli di studio non tradizionali, qualora si acconsentito l'accesso all'istruzione superiore anche con titoli di studio non tradizionali.

8.2.2. Riconoscimento dei periodi di studio

La Convenzione pone un generico obbligo, a carico del paese in cui viene avanzata la domanda, di riconoscimento dei periodi di studio compiuti nell'ambito di un programma di insegnamento superiore¹⁰⁰. Unico limite a tale disposizione è la sussistenza di comprovate, sostanziali differenze fra i periodi di studio compiuti in un'altra parte e la parte di programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero.

Qualora non sia possibile il riconoscimento dell'intero periodo di studio, la Convenzione stabilisce che il Paese nel quale è avanzata domanda deve effettuare una valutazione del periodo di studio.

⁹⁶ Il titolo finale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario può essere accettato quale titolo integrativo del percorso scolastico inferiore ai 12 anni. www.istruzione.it

⁹⁷ Art IV.5 Convenzione di Lisbona

⁹⁸ Art IV.6 Convenzione di Lisbona

⁹⁹ Art IV. 7 Convenzione di Lisbona

¹⁰⁰ Sez. V Convenzione di Lisbona

Sono previste, infine, due condizioni che agevolano il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero, la prima riguarda la sussistenza di accordi fra gli istituti o le autorità competenti responsabili, del paese¹⁰¹ in cui sono stati effettuati gli studi e quelli del paese in cui si chiede il riconoscimento. La seconda riguarda, invece, l'eventuale rilascio, da parte dell'istituto estero, di un certificato o una copia del libretto accademico in cui si attesti che lo studente ha soddisfatto i requisiti richiesti per detto periodo di studio.

8.2.3. Riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore

La Convenzione pone in capo agli Stati il generico obbligo di riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore, a meno che non sussistano sostanziali differenze comprovate fra il titolo di cui si richiede il riconoscimento e il corrispondente titolo del Paese cui si richiede il riconoscimento. In tale ultimo caso il Paese in cui è avanzata richiesta, l'Italia, deve consentire al titolare della protezione internazionale in possesso del titolo di ottenere una valutazione di quel titolo di studio.

Ricevuta la domanda e compiuta una valutazione del titolo di studio l'università può, dunque, riconoscere totalmente il titolo e dichiararne l'equivalenza con il corrispondente titolo italiano o può riconoscerlo parzialmente, ai fini della prosecuzione degli studi¹⁰²

La Convenzione specifica come il riconoscimento debba essere fondato sulla valutazione delle conoscenze e delle competenze dichiarate nel titolo di studio.

9 ACCORDI BILATERALI SOTTOSCRITTI DALL'ITALIA

L'Italia ha sottoscritto diversi accordi bilaterali per garantire il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero¹⁰³. Tra gli accordi che interessano i Paesi di provenienza dei titolari di protezione internazionale c'è quello con la Repubblica Popolare cinese, firmato il 4 luglio 2005 a Pechino e non ancora ratificato dall'Italia.

L'accordo riguarda il riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle Istituzioni universitarie dei due Paesi.

¹⁰¹ In Italia gli organi competenti a riconoscere i periodi di studio svolti all'estero sono i singoli atenei

¹⁰² Il riconoscimento del titolo di istruzione superiore può consentire l'accesso ad ulteriori insegnamenti superiori, quali esami, master e dottorati, o l'accesso al mercato del lavoro, Art VI.3 Convenzione di Lisbona

¹⁰³ I singoli accordi sottoscritti dall'Italia sono consultabili al seguente indirizzo:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/Universita/Riconoscimento_titoli_studio/Accordi_governativi.htm

Si garantisce, in particolare, il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria e dei certificati (Zhuanke Zhengshu) conseguiti all'estero, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore. L'accesso può, tuttavia, essere subordinato al superamento dell'eventuale esame di idoneità previsto per determinate facoltà e alla verifica della conoscenza della lingua italiana¹⁰⁴.

L'accordo attribuisce, inoltre, alle università la competenza ad esprimere un giudizio sull'equivalenza degli esami e dei periodi di studio, ai fini del riconoscimento dei periodi di studio svolti nell'altro Stato¹⁰⁵.

L'accordo disciplina anche il riconoscimento dei titoli finali di studio ai fini dell'accesso ai corsi di livello successivo, attribuendo alle università la competenza a valutare l'idoneità del titolo. A tal fine viene attribuita all'autorità competente la facoltà di richiedere un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ad abbreviare il corso di studi prescelto¹⁰⁶.

L'accordo disciplina, infine, il riconoscimento del titolo ai fini dell'accesso al dottorato di ricerca, stabilendo che i titoli accademici cinesi Suoshi che danno accesso in Cina ai corsi di Boshi (PHD) sono riconosciuti per l'accesso agli studi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto delle condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana per i candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali¹⁰⁷.

L'accordo garantisce il diritto dei possessori di un titolo di studio conseguito nella Repubblica popolare cinese di fregiarsi del titolo estero nella forma linguistica, intera ed abbreviata.

¹⁰⁴ Art 3 accordo Italia -Repubblica Popolare cinese del firmato il 4 luglio 2005 a Pechino e non ancora ratificato dall'Italia

¹⁰⁵ Art 4 accordo

¹⁰⁶ Art 5 Accordo

¹⁰⁷ Art 6 Accordo